

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1971-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE MONTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 28 gennaio 1960 (Stampato n. 761)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(TOGNI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(COLOMBO)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(JERVOLINO)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 29 gennaio 1960*

Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi, firmata a Londra il 12 maggio 1954

Presentata alla Presidenza il 6 luglio 1960

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dal 26 aprile al 12 maggio 1954 si tenne a Londra una Conferenza internazionale relativa all'inquinamento delle acque di mare da idrocarburi

scaricati dalle navi. La Conferenza si concluse con la firma di una Convenzione che porta la data del 12 maggio 1954, ma che è entrata in vigore solamente il 26 luglio 1958 dopo la

notifica dell'accettazione da parte di 10 Paesi firmatari; numero che costituiva la condizione appunto, per la entrata in vigore.

Gli articoli, I, II e III della Convenzione definiscono il contenuto sostanziale della Convenzione stessa e cioè che cosa si intenda per inquinamento delle acque, quali siano i materiali considerati (idrocarburi) e quali le infrazioni che si ritengano punibili.

Le penalità riservate per le infrazioni sono comminate in modo che, in ogni caso, non risultino inferiori a quelle che la legislazione del Paese prevede per le stesse infrazioni commesse nelle proprie acque territoriali; ciò è disposto dall'articolo VI della Convenzione che si collega al paragrafo 3 dell'articolo III

dove è detto che ogni contravvenzione ai paragrafi precedenti costituirà una infrazione punibile dalla legislazione del territorio nel quale il naviglio è immatricolato.

Il fenomeno dell'inquinamento ha assunto in questi anni una importanza molto rilevante con particolare carattere di gravità e di persistenza in alcune zone litoranee del nostro Paese, come Bari, Venezia, Trieste.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento e pare superfluo ogni altro commento, tanto l'importanza della Convenzione è evidente. Si propone quindi la approvazione del disegno di legge.

MONTINI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi, firmata a Londra il 12 maggio 1954.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XV della Convenzione stessa.

ART. 3.

Agli oneri derivanti dalla Convenzione indicata nell'articolo 1 si farà fronte con gli stanziamenti del capitolo 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1958-59 e corrispondenti degli esercizi successivi, fatta eccezione per quelle opere e servizi necessari nelle zone riservate esclusivamente al naviglio militare per i quali la relativa spesa farà carico alle dotazioni del capitolo 124 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il detto esercizio 1958-59 e corrispondenti degli esercizi successivi.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.